

1. Consiglio Pastorale Parrocchiale

Premessa

1. Il Consiglio Pastorale Parrocchiale, in una corretta visione ecclesiologicala, ha un duplice fondamentale significato: da una parte rappresenta l'immagine della fraternità e della comunione dell'intera comunità parrocchiale di cui è espressione in tutte le sue componenti; dall'altra costituisce lo strumento della decisione comune pastorale, dove il ministero della presidenza, proprio del parroco, e la corresponsabilità di tutti i fedeli devono trovare la loro sintesi.
2. La componente maggioritaria del Consiglio è normalmente composta dai fedeli laici. Costoro devono rappresentare uno specchio fedele del tessuto umano della Parrocchia per età, sesso, condizione sociale; normalmente essi rappresentano tutte le realtà, gruppi, movimenti, eventualmente presenti in parrocchia.
3. Un buon funzionamento del Consiglio non può dipendere esclusivamente dai meccanismi istituzionali, ma esige una coscienza ecclesiale da parte dei suoi membri, uno stile di comunicazione fraterna e la comune convergenza sul progetto pastorale.
4. Una buona presidenza richiede al parroco la disponibilità all'ascolto, la capacità di discernimento, la pazienza nelle relazioni. La cura per il bene della Chiesa domanda a tutti l'attitudine al dialogo, le argomentazioni delle proposte, la familiarità con il Vangelo e con la dottrina e la disciplina ecclesiale.
5. Il Consiglio, consapevole di non esaurire le possibilità di partecipazione corresponsabile di tutti i battezzati alla vita della Parrocchia, riconosce, stima ed incoraggia le altre forme di collaborazione, in piena comunione con il parroco.

Statuto

Costituzione

Art. 1 In attuazione del can. 536 del CJC, è costituito nella Parrocchia... il Consiglio Pastorale Parrocchiale secondo il presente Statuto e Regolamento.

Art. 2 Il Consiglio Pastorale Parrocchiale, in seguito denominato Consiglio, è l'organo di partecipazione corresponsabile dei fedeli alla vita e alla missione della Chiesa e rappresenta l'intera comunità parrocchiale nell'unità della fede e nella varietà dei suoi carismi e ministeri. I suoi membri prestano "gratuitamente" il loro aiuto nel promuovere l'attività pastorale.

Finalità

Art. 3 Il Consiglio studia, programma, promuove e verifica l'azione pastorale della Comunità nel duplice momento di crescita interiore e di missione, favorendo la corresponsabilità ecclesiale di tutti i fedeli.

In particolare:

- a) riflette sulla situazione della comunità parrocchiale e di tutta la popolazione del territorio;
- b) individua le esigenze religiose e sociali della popolazione e propone al parroco gli interventi opportuni;
- c) studia le modalità di attuazione, nell'ambito della parrocchia, del piano pastorale diocesano e delle direttive del Vescovo e degli organismi pastorali diocesani;
- d) elabora il progetto di pastorale parrocchiale e ne fa la verifica nei tempi stabiliti;
- e) favorisce la comunione tra i cristiani di diversa formazione culturale, sociale e apostolica e tra i gruppi ecclesiali, al fine di costituire insieme la comunità parrocchiale;
- f) è strumento di collegamento e collaborazione con il Consiglio Pastorale Diocesano.

Art. 4 Il Consiglio ha funzione consultiva, non deliberativa. In esso si esprime la collaborazione responsabile dei fedeli nell'attività parrocchiale, in conformità al can. 212, § 3.

Composizione

Art. 5 Il Consiglio è composto:

- dal Parroco, che ne è il Presidente;
- dal Segretario del Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici;
- da un congruo numero di fedeli laici, eletti dall'Assemblea Parrocchiale;
- da rappresentanti dei religiosi, dei catechisti, degli animatori liturgici, della caritas parrocchiale, delle associazioni e dei movimenti, delle confraternite, delle prioresse.

Art. 6 I consiglieri decadono dall'ufficio in caso di assenza non giustificata a tre riunioni consecutive. Nel caso di morte, dimissioni, decadenza, revoca o permanente impossibilità a partecipare alle riunioni di uno o più membri del Consiglio, il parroco provvede entro 15 giorni a nominare i sostituti, seguendo le indicazioni dell'art. 8.

I Consiglieri così nominati rimangono in carica fino alla decadenza del mandato del Consiglio stesso.

Art. 7 Il Consiglio ha la durata di tre anni. Il mandato dei membri può essere rinnovato per un triennio consecutivo. Il mandato dei membri elettivi non può essere revocato se non per giusti motivi, riconosciuti dall'Arcivescovo.

Elezione

Art. 8 L'elezione dei membri elettivi del Consiglio sono indette nei tempi e nei modi indicati dal Regolamento.

Sono elettori ed eleggibili i fedeli laici, che, battezzati e cresimati,

- hanno compiuto 16 anni;
- sono in piena comunione con la Chiesa, in particolare con il suo Magistero;
- si distinguono “per fede sicura, buoni costumi e prudenza” nelle parole e nelle opere;

- sono capaci di comprendere i problemi della comunità;
- sono disponibili all’ascolto e al servizio, pronti a ripensare pareri e programmi personali per il bene comune;
- si sentono impegnati a costruire la comunità nella carità e varietà di carismi;
- appartengono al territorio parrocchiale e essere inseriti da un almeno un anno nei gruppi e nelle attività parrocchiali.

La data delle elezioni dei membri elettivi è stabilita dalla Presidenza almeno tre mesi prima della scadenza del triennio. Di ciò è data comunicazione ai Gruppi e alle Associazioni della Parrocchia, con avviso pubblico.

Consiglio di Presidenza

Art. 9 Sono organi del Consiglio di Presidenza: il Presidente; il Moderatore; il Segretario.

Il Presidente:

- a) convoca il Consiglio;
- b) determina l’ordine del giorno delle riunioni;
- c) preside le riunioni;
- d) designa il segretario tra i Consiglieri.

Il Moderatore:

- coordina lo svolgimento delle riunioni del Consiglio.

Il Segretario:

- a) trasmette tempestivamente gli avvisi di convocazione alle riunioni;
- b) redige sull’apposito registro il verbale di ogni riunione che sarà letto, approvato e firmato dal Presidente nella seduta successiva;
- c) conserva nell’archivio parrocchiale gli atti e i documenti attinenti al Consiglio;
- d) tiene i contatti previsti con il Consiglio pastorale e gli altri organismi pastorali diocesani;
- e) svolge gli altri normali compiti di segreteria.

Convocazione straordinaria

Art. 10 L'avviso di convocazione straordinaria viene fatto pervenire ai Consiglieri a cura del Segretario e contiene l'indicazione dell'ordine del giorno stabilito dal Presidente e la precisazione del luogo e dell'orario di inizio e termine della riunione stessa.

Commissioni

Art. 11 Il Consiglio pastorale parrocchiale si può articolare in Commissioni per materia: catechesi, liturgia, carità, altre esigenze della parrocchia.

Possono fare parte delle Commissioni anche persone che non appartengono al Consiglio, nominate dal Parroco.

Ogni commissione elegge al suo interno un Segretario, che provvede alla convocazione, previo assenso del parroco, alla verbalizzazione e a riferire in Consiglio sui lavori della stessa commissione.

Assemblea parrocchiale

Art. 12 Il Consiglio tiene almeno una volta all'anno un'assemblea aperta a tutti i parrocchiani e cittadini che desiderano partecipare, per illustrare a tutti le linee dell'attività parrocchiale ed ascoltare pareri, suggerimenti, proposte. Le eventuali votazioni su proposte generali avvengono a maggioranza semplice e per alzata di mano.

Rinvio e norme generali

Art. 13 Per quanto non contemplato nel presente statuto si applicano le norme del diritto generale.

Regolamento

Riunioni del Consiglio

Art. 1 Il Consiglio è convocato dalla Presidenza con avviso spedito o recapitato a cura della Segreteria almeno una settimana prima della riunione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'O.d.G. e la precisazione degli orari di inizio e termine della riunione.

All'avviso di convocazione deve essere allegato il verbale della riunione precedente e eventuali documenti e sussidi, relativi a singoli argomenti all'O.d.G..

Art. 2 La discussione in Consiglio è regolata dal Moderatore. In apertura di riunione è data lettura del verbale della riunione precedente. I consiglieri possono chiedere rettifiche e chiarimenti del verbale, prima di approvarlo per alzata di mano, con maggioranza semplice.

Art. 3 Esaurita la discussione, i consiglieri passano alla votazione sull'argomento che avviene a maggioranza semplice e per alzata di mano. Il Presidente, al fine di salvaguardare la comunione dei fedeli della parrocchia, ascolterà attentamente il parere del Consiglio, dal quale non si discosterà se non per giusti e ponderati motivi illustrati al Consiglio stesso.

Art. 4 L'ordine del giorno termina con la voce *Varie* in riferimento alle quali ogni consigliere ha il diritto di presentare interpellanze.

Modifiche

Art. 5 Il presente Regolamento può essere modificato o integrato su richiesta di almeno un terzo dei membri del Consiglio, con parere favorevole del parroco e della maggioranza (metà più uno), sottoposto alla approvazione dell'Arcivescovo.